

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1969.

**Devoluzione alla Regione Valle d'Aosta, per l'anno 1969, di quote di tributi erariali.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO, PER LE FINANZE  
E PER IL TESORO

Visto lo statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge 29 novembre 1955, numero 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta;

Visto l'accordo con il Presidente della Regione Valle d'Aosta effettuato per l'anno finanziario 1969;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Valle d'Aosta sono attribuite per l'anno finanziario 1969, in attuazione dell'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, le seguenti quote di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella sezione di tesoreria provinciale competente:

- un decimo dell'imposta di ricchezza mobile;
- decimi 6,2 dell'imposta generale sull'entrata;
- decimi 7 dei proventi del monopolio sui tabacchi limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;
- decimi 9 dell'imposta sul gas e sull'energia elettrica.

Art. 2.

La devoluzione alla Regione della quota di decimi 6,2 dell'I.G.E. di cui al precedente articolo ha luogo sulla base del gettito riscosso nell'ambito regionale. A tali fini si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito d'imposta corrisposta al primo ufficio del registro per la imposta generale sull'entrata di Roma dagli obbligati residenti nella Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per le finanze 12 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1962, registro n. 20, foglio n. 172.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alla sezione di tesoreria provinciale di Aosta e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto primo ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma.

Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote dell'11,50 %, del 2 % e dell'1,60 % devolute a favore dei comuni e delle provincie ai sensi rispettivamente degli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, sostituiti rispettivamente dagli articoli 7 e 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, nonché delle quote devolute ai comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma del precedente articolo l'ammontare dei versamenti effettuati dal primo ufficio I.G.E. di Roma sarà comunicato dallo stesso ufficio all'intendenza di finanza di Aosta.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1969

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUMOR

*Il Ministro per l'interno*

RESTIVO

*Il Ministro per il bilancio*

CARON

*Il Ministro per le finanze*

Bosco

*Il Ministro per il tesoro*

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1970  
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 129

(6072)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1970.

**Declassificazione da statale di un tratto di strada in provincia di Potenza.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 6 giugno 1969, n. 1953 della direzione generale dell'A.N.A.S. relativa alla declassificazione a consortile del tratto terminale, dell'estesa di km. 4+195, compreso tra il km. 52+450 ed il km. 56+645 della strada statale n. 94 del Varco di Pietrastretta (innesto strada statale n. 19 presso Auletta-Vietri-Varco di Pietrastretta-innesto con la strada statale n. 7 presso Potenza, di km. 56+600) ed alla conseguente modifica dell'itinerario e dell'estesa della medesima strada statale n. 94;

Vista la delibera 31 ottobre 1966, n. 52 del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale - Potenza;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si sono pronunciati favorevolmente con voti rispettivamente in data 16 aprile 1969, n. 400 e 21 luglio 1969, n. 1176;

Ritenuto, quindi, che può procedersi alla suddetta declassificazione ai sensi dell'art. 12 della stessa legge n. 126 ed alla conseguente modifica di tracciato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126:

1) il tratto terminale della strada statale n. 94 compreso tra il km. 52+450 (innesto con la strada statale n. 407) ed il km. 56+245 (innesto con la strada statale n. 7), dell'estesa di km. 4+195 cessa di appartenere al